

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E/O BONIFICA
E RIPRISTINO AMBIENTALE CON MISURE DI SICUREZZA DEI SITI INQUINATI

PREMESSA

La Provincia, ai sensi del Decreto Ronchi (D. Lgs. 22/97), svolge un ruolo di monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati. In base alla normativa, infatti, l'ente è tenuto a certificare il completamento degli interventi previsti nel progetto di bonifica delle aree inquinate (art.17 comma 2 lettera c), con ciò svolgendo un controllo complessivo e finale della risistemazione dell'area.

Si adotta il presente regolamento al fine di coordinare i vari livelli normativi che si intersecano nella disciplina del procedimento volto alla certificazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, di esplicitare in forma chiara e puntuale i criteri ai quali si ispirerà questa Provincia e la procedura adottata, nonché al fine di fornire una lettura organica e coordinata della normativa vigente.

Il decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471 ha specificato come:

- la documentazione relativa al Piano della caratterizzazione, al Progetto preliminare, al Progetto definitivo debba essere trasmessa alla Provincia ai fini dell'effettuazione di controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati (art.12, comma 1);
- la Provincia sia tenuta ad accertare il completamento degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale e la conformità degli stessi al progetto approvato mediante apposita certificazione, predisposta secondo i criteri di cui all'Allegato 5 (art. 12, comma 2);
- la Provincia debba effettuare controlli e verifiche periodiche sull'efficacia delle misure e degli interventi predisposti per gli interventi di bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale e per gli interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, (art. 12 comma 4).

La Legge Regionale n. 42/2000 all'art. 11 ha poi disposto che "chiunque ha dato causa alle misure di controllo e' chiamato a sostenere i relativi costi. Nei costi sono comprese le spese per l'individuazione, la validazione, l'attivazione e la conduzione di singole attività tecniche di verifica, certificazione, misurazione e campionatura, nonché ogni altra spesa sostenuta dagli enti pubblici che partecipano alle varie fasi di bonifica. Sono obbligati al risarcimento dei costi e delle spese, in via prioritaria, i soggetti che hanno causato l'inquinamento". I costi di certificazione sono esclusi dal contributo regionale previsto per gli interventi in danno alle Amministrazioni Comunali previsto dall'art. 16 L.R. 42/2000, così come risulta dalla D.G.R. 70-7526 del 28-10-2002 di adozione dei criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande per accedere al contributo regionale citato.

Tali aspetti, con le problematiche discendenti, sono stati considerati anche nel presente regolamento, allo scopo di effettuare una sintesi generale della procedura.

Nella redazione del testo del presente regolamento sono inoltre stati osservati i criteri guida del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 relativamente all'atto di certificazione e le disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. relativamente allo svolgimento del procedimento amministrativo, nonché le disposizioni dello Statuto della Provincia di Asti.

REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per il rilascio della Certificazione di avvenuta Bonifica, Messa in sicurezza permanente e/o Bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471.

Art. 2 - Definizioni

1. Si intende per "Certificazione di avvenuta Bonifica, Messa in sicurezza permanente e/o Bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza dei siti inquinati" l'atto con cui vengono accertati il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di bonifica con misure di sicurezza e la conformità degli stessi al progetto approvato ed alle eventuali varianti rese necessarie.
2. Nell'atto di certificazione viene attestata l'assenza delle condizioni di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti nelle matrici ambientali inerenti il sito contaminato. I valori di concentrazione cui si fa riferimento sono indicati nell'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471, ovvero, nel caso di interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, determinati in base ad una metodologia di analisi del rischio e previsti nel progetto approvato.
3. La certificazione contiene i risultati del controllo delle misure di sicurezza, mediante osservazione dei risultati ottenuti dal monitoraggio e controllo, in termini di concentrazione degli inquinanti utilizzati, degli obiettivi di bonifica e ripristino ambientale e di protezione della salute pubblica e dell'ambiente.

Art. 3 - Istanza di certificazione

1. Al termine degli interventi previsti dal progetto definitivo o da eventuali modifiche ed integrazioni dello stesso, devono essere prodotte una relazione di fine lavori ed una relazione di collaudo, secondo quanto disposto dallo schema di certificazione di cui all'Allegato 5 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471.
2. La relazione di fine lavori, a firma del Direttore dei Lavori, deve essere redatta secondo le prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 del presente Regolamento.
3. Il collaudo ha lo scopo di verificare che l'intervento sia conforme al progetto definitivo ed alle sue varianti debitamente approvate in termini di sistemi, tecnologie, strumenti e mezzi utilizzati per la bonifica e il ripristino ambientale, per la messa in sicurezza permanente e per le misure di sicurezza.
4. La relazione di collaudo, a firma di un tecnico laureato e abilitato competente in materia, deve essere corredata da un certificato di regolare esecuzione dei lavori.
5. La relazione finale di collaudo deve avere il seguente contenuto minimo:
 - a) una descrizione dei rilievi fatti dal collaudatore, delle verifiche compiute, del numero e della profondità dei campionamenti effettuati e dei risultati ottenuti;
 - b) un raffronto tra i dati risultanti dalle verifiche di collaudo ed i dati contenuti nel progetto di bonifica e nelle eventuali varianti approvate;
 - c) una verifica delle modalità di attuazione dell'intervento e della sua rispondenza alle prescrizioni progettuali;
 - d) la dichiarazione se il lavoro sia o no collaudabile.
6. Al termine dei lavori ed acquisita la documentazione di cui sopra, il soggetto

responsabile dell'esecuzione dell'intervento inoltra istanza alla Provincia affinché proceda alla certificazione finale degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale effettuati, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e dall'art. 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471.

7. L'istanza di certificazione viene redatta secondo il modello approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio competente in materia e deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) relazione di fine lavori ed allegati;
 - b) relazione di collaudo ed allegati o certificato di regolare esecuzione dei lavori.
8. L'istanza di certificazione deve essere trasmessa, per conoscenza, al Comune, alla Regione e all'A.R.P.A. competenti per territorio.

Art. 4 - Responsabile del procedimento

1. La responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento o le singole fasi procedurali, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e' affidata con atto generale del Dirigente del Servizio al Responsabile dell'Ufficio Bonifiche.

Art. 5 - Computo dei termini

1. I termini per la conclusione del procedimento sono fissati in giorni 60 a partire dalla ricezione della Relazione di Fine Lavori
2. I termini rimangono sospesi:
 - a) per il tempo necessario all'acquisizione dei documenti di cui all'art. 6;
 - b) nei casi in cui debbano essere acquisiti i dati di cui all'art. 7;
 - c) per il tempo necessario al pagamento dei costi di certificazione ai sensi dell'art. 10.

Art. 6 - Verifica della documentazione

1. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio la regolarità e la completezza della documentazione trasmessa, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Qualora rilevi che l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza.
3. In tal caso, il termine del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa o dell'istanza regolarizzata o completata.

Art. 7 - Istruttoria tecnica

1. Il responsabile del procedimento valuta la documentazione trasmessa ed effettua tutte le verifiche istruttorie necessarie, ivi comprese quelle relative all'idoneità dei sistemi di monitoraggio presenti.
2. La Provincia si avvale prioritariamente del supporto tecnico dell'A.R.P.A. per l'esecuzione dei campionamenti e delle analisi necessarie e per eventuali valutazioni tecniche specifiche.
3. Il termine del procedimento è interrotto per il tempo necessario all'acquisizione dei dati sopra indicati.

Art. 8 - Relazione tecnica

1. Acquisiti i dati di cui alla fase precedente e la documentazione necessaria, il responsabile del procedimento verifica la rispondenza dei lavori eseguiti alle finalità

- progettuali approvate e predisporre una relazione tecnica di sintesi.
2. La relazione tecnica accerta che:
 - a) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultino conformi al progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale approvato e alle eventuali varianti rese necessarie e che gli interventi siano completati;
 - b) gli accertamenti di collaudo e verifica specificamente effettuati su indicazione della Provincia, in corrispondenza dei focolai di contaminazione individuati dalle indagini condotte, non evidenzino nelle matrici ambientali superamenti, per i parametri ricercati, dei limiti di accettabilità previsti dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471;
 - c) il contributo di contaminazione da parte degli inquinanti considerati nel sito non provochi il superamento dei limiti sopra indicati.
 3. Il responsabile del procedimento può prescrivere il proseguimento delle operazioni di monitoraggio, che devono essere dettagliatamente definite nell'ambito della relazione tecnica in termini di parametri analitici da ricercarsi nelle matrici ambientali considerate ed in termini di frequenza di campionamento e misure.
 4. La relazione tecnica è redatta con i requisiti indicati nell'Allegato 3 del presente regolamento.

Art. 9 - Interventi integrativi

1. Qualora gli obiettivi di bonifica non siano stati raggiunti o per mancata conformità degli interventi al progetto approvato o per insufficienza del progetto medesimo, il responsabile del procedimento può evidenziare i problemi riscontrati e gli eventuali interventi integrativi necessari, dandone comunicazione al soggetto interessato, al Comune, alla Regione e all'A.R.P.A. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2. In tal caso, il procedimento si estingue e il termine di cui all'art. 5 comincia nuovamente a decorrere dalla presentazione di un'ulteriore istanza di certificazione.

Art. 10 - Costi di certificazione

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7 aprile 2000 n. 42, i costi del procedimento volto alla certificazione devono essere sostenuti dai soggetti che hanno causato l'inquinamento o dagli altri soggetti obbligati al risanamento.
2. Il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato l'istanza, il pagamento dei costi del procedimento di certificazione così come quantificati con Delibera di Giunta.
3. I costi del procedimento, così come specificato nell'allegato B, sono suddivisi in due categorie: le spese di attestazione di avvenuta bonifica e le spese vive sostenute per la verifica tecnica delle operazioni di bonifica. Le prime dovranno essere rimborsate direttamente alla Provincia e le seconde ai soggetti delegati per l'effettuazione degli accertamenti tecnici.
4. Il termine del procedimento è interrotto fino all'avvenuto pagamento dei costi richiesti.
5. Per il rilascio della certificazione nei casi di procedura semplificata previsti dall' art. 13 del D.M. 471/99 e regolamentati dalla D.G.R. n. 33-5320 del 18/02/2002, le spese di attestazione di avvenuta bonifica sono fissate forfettariamente in 150 Euro.
6. Per il rilascio della certificazione nei casi in cui, dopo la realizzazione degli interventi previsti dal Piano della Caratterizzazione, emerga che l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza previste dal comma 2 dell'art. 7 del D.M. 471/99 siano risultate efficaci al punto da non rendere necessaria la prosecuzione della bonifica in quanto non risultano superati i limiti previsti dall'allegato 1 al D.M. 471/99, le spese di attestazione di avvenuta bonifica sono fissate forfettariamente in 250 Euro.

Art. 11 - Atto di certificazione

1. La relazione tecnica di cui all'art. 8 e la documentazione relativa al pagamento dei costi di cui all'art. 10 vengono trasmesse, a cura del responsabile del procedimento, al Dirigente del Servizio competente ad emettere l'atto di certificazione.
2. Nel caso di interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, l'atto di certificazione può prescrivere alla proprietà la presentazione di un nuovo progetto, qualora dal monitoraggio risultino condizioni tali da evidenziare danni derivanti dall'inquinamento residuo ovvero nel caso in cui un eventuale mutamento di destinazione d'uso dell'area in oggetto comporti l'adozione di valori di concentrazione limite più restrittivi rispetto a quelli cui si è fatto riferimento nella progettazione degli interventi di messa in sicurezza.
3. L'atto di certificazione deve essere redatto in conformità con i criteri di cui all'Allegato 5 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471 e secondo quanto stabilito dalle presenti linee guida.
4. Fanno parte integrante dell'atto di certificazione la relazione tecnica ed allegati.

Art. 12 - Conclusione del procedimento

1. Copia dell'atto di certificazione viene notificata al soggetto responsabile dell'esecuzione dell'intervento e trasmessa, per conoscenza, al Comune, alla Regione e all'A.R.P.A. competenti per territorio.

ALLEGATO 1

MODELLO DI RELAZIONE DI FINE LAVORI

1. Premessa: ubicazione ed estensione dell'area sottoposta all'intervento di bonifica; indicazioni inerenti l'attivazione della procedura; breve descrizione delle caratteristiche specifiche del sito in termini di fonti della contaminazione, grado ed estensione della contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee del sito e dell'ambiente da questo influenzato.
2. Riepilogo degli interventi di bonifica svolti, dei campionamenti e delle analisi effettuate, con indicazione delle eventuali non conformità ed azioni correttive effettuate rispetto a quanto approvato dall'autorità competente.
3. Risultati dei controlli effettuati in corso d'opera e *post-operam* al fine di verificare la conformità degli interventi al progetto approvato nonché il raggiungimento degli obiettivi di bonifica predeterminati. I controlli devono riguardare tutte le diverse matrici ambientali interessate dal fenomeno di inquinamento e dovranno comprendere l'effettuazione delle analisi di laboratorio necessarie ai fini sopra indicati. Qualora i contaminanti in oggetto presentino fasi separate (fase liquida, fase vapore, fase disciolta), i controlli devono essere indirizzati alla rilevazione delle suddette fasi. I risultati delle attività di indagine svolte sul sito e in laboratorio devono essere espressi sotto forma di tabelle di sintesi, di rappresentazioni grafiche e cartografiche in scala adeguata, tra cui devono essere realizzate, come minimo:
 - carte dell'ubicazione dei punti di campionamento e di misura con distinzione tipologica
 - carte di distribuzione degli inquinanti, sia in senso areale che verticale
 - carte piezometriche, con evidenziazione dei punti di misura e delle direzioni prevalenti di deflusso (qualora presente un sistema di monitoraggio delle acque sotterranee).
4. Tabelle di sintesi dei dati analitici relativi ad ogni componente ambientale coinvolta dalla contaminazione comprensive dei seguenti dati:
 - codice univoco del punto di prelievo, riportato su una cartografia a scala adeguata
 - data di campionamento
 - profondità di campionamento
 - soggiacenza delle acque sotterranee al momento del prelievo (per i campioni di acque sotterranee)
 - metodiche analitiche
 - limite di rilevabilità
 - valori di concentrazione limite individuati come obiettivo per la bonifica in oggetto
 - valori di concentrazione relativi ai parametri analitici determinati, evidenziando opportunamente il superamento dei valori limiti accettabili previsti dal D.M. 471/99 ovvero, nel caso di interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, determinati in base ad una metodologia di analisi del rischio e previsti nel progetto approvato
 - note (es.: presenza fase libera surnatante, caratteristiche organolettiche)
5. Eventuali grafici rappresentanti la variazione temporale della concentrazione dei contaminanti, qualora il numero dei dati a disposizione sia significativo
6. Determinazioni effettuate con metodi speditivi

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE DI FINE LAVORI

- 1. Esatta ubicazione e delimitazione dell'area sottoposta ad interventi di bonifica:**
 - a) Comune, frazione, località
 - b) Localizzazione precisa e puntuale su tavoletta I.G.M. (scala 1: 25.000)
 - c) Indicazione su carta 1:10.000 CTR del sito oggetto di bonifica
 - d) Planimetria catastale riportante i confini dell'area oggetto dell'intervento di bonifica con indicazione del foglio e delle particelle interessate (estratto munito di legenda)

- 2. Descrizione della destinazione d'uso attuale e prevista dagli strumenti urbanistici vigenti; certificato di destinazione urbanistica (con allegato l'estratto di documentazione cartografica)**

- 3. Identificazione di proprietà del terreno**

- 4. Copia in carta semplice dell'ordinanza sindacale di diffida o della notifica del pericolo di inquinamento da parte del soggetto responsabile, del proprietario del sito o di altro soggetto interessato ad avviare la procedura (qualora non ancora trasmessa all'Ente)**

- 5. Documentazione relativa agli elaborati progettuali (qualora non ancora trasmessa all'Ente):**
 - a) comunicazione degli interventi della messa in sicurezza d'emergenza, accompagnati dall'eventuale documentazione tecnica correlata
 - b) Piano di caratterizzazione ed eventuali varianti ed integrazioni
 - c) Progetto preliminare ed eventuali varianti ed integrazioni, corredato dall'analisi di rischio in caso di bonifica con misure di sicurezza
 - d) Progetto definitivo ed eventuali varianti ed integrazioni
 - e) elaborati tecnici corredati ai progetti
 - f) eventuali integrazioni richieste
 - g) eventuale documentazione fotografica con planimetria di riferimento

- 6. Copia in carta semplice dei seguenti atti di approvazione (qualora non ancora trasmessi all'Ente):**
 - a) Atto di approvazione del Piano di caratterizzazione e delle eventuali varianti ed integrazioni
 - b) Atto di approvazione del Progetto preliminare e delle eventuali varianti ed integrazioni
 - c) Atto di approvazione del Progetto definitivo e delle eventuali varianti ed integrazioni

- 7. Copia di eventuali comunicazioni degli enti di controllo (qualora non ancora trasmessi all'Ente)**

- 8. Formulari di trasporto di rifiuti vidimati dall'impianto di smaltimento (con indicazione dei quantitativi) nel caso in cui l'intervento abbia comportato un trasporto di rifiuti**

ALLEGATO 3

REQUISITI DELLA RELAZIONE TECNICA

1. La relazione tecnica deve contenere:
 - b) un breve inquadramento geografico e geologico del sito interessato dalla contaminazione
 - c) l'indicazione della tipologia dei contaminanti e delle cause che hanno determinato la contaminazione
 - d) la descrizione dell'iter procedimentale seguito per l'intervento di bonifica
2. La relazione tecnica prende in considerazione:
 - a) il vigente P.R.G. del Comune che prevede la destinazione d'uso dell'area in oggetto
 - b) la situazione di inquinamento emersa dal piano di indagini contenuto nel Progetto preliminare
 - c) l'eventuale presenza di rifiuti stoccati che ha causato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili
 - d) il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale approvato
 - e) la relazione di fine lavori e la relazione di collaudo
 - f) le modalità di diffusione dei contaminanti rilevati presso il sito nelle diverse matrici ambientali e nelle diverse fasi in cui i contaminanti medesimi possono manifestarsi
 - g) le caratteristiche dei sistemi di monitoraggio presenti ed utilizzati per i controlli in corso di bonifica e nelle fasi di collaudo
 - h) le risultanze dei controlli effettuati dai tecnici provinciali e dagli altri Organi di Controllo durante l'effettuazione dell'intervento di bonifica
 - i) i risultati complessivi delle attività di monitoraggio condotte sul sito
3. La relazione tecnica accerta che:
 - a) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultino conformi al progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale approvato e alle eventuali varianti rese necessarie e che gli interventi siano completati
 - b) gli accertamenti di collaudo e verifica specificamente effettuati su indicazione della Provincia, in corrispondenza dei focolai di contaminazione individuati dalle indagini condotte, non evidenzino nelle matrici ambientali superamenti, per i parametri ricercati, dei limiti di accettabilità previsti dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471
 - c) il contributo di contaminazione da parte degli inquinanti considerati nel sito non provochi il superamento dei limiti sopra indicati
4. Il responsabile del procedimento può prescrivere il proseguimento delle operazioni di monitoraggio che devono essere dettagliatamente definite nell'ambito della relazione tecnica in termini di parametri analitici da ricercarsi nelle matrici ambientali considerate ed in termini di frequenza di campionamento e misure.
5. Nel caso di interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, il responsabile del procedimento indica le necessarie prescrizioni affinché:
 - a) qualora dal monitoraggio si individuino condizioni tali da evidenziare danni derivanti dall'inquinamento residuo, la proprietà dovrà impegnarsi a procedere a rivalutare le nuove condizioni accertate presentando un nuovo progetto da autorizzarsi da parte del Comune e con l'eventuale realizzazione delle nuove misure di sicurezza che si rendessero necessarie per il raggiungimento delle condizioni di sicurezza
 - b) nel caso in cui un eventuale mutamento di destinazione d'uso dell'area in oggetto previsto dal vigente P.R.G. comporti l'adozione di valori di concentrazione limite più restrittivi rispetto a quelli cui si è fatto riferimento nella progettazione degli interventi di messa in sicurezza, la proprietà dovrà impegnarsi a procedere alla redazione di un nuovo progetto da autorizzarsi da parte del Comune e con l'eventuale effettuazione dei nuovi interventi che si rendessero necessari per il raggiungimento delle condizioni di sicurezza.

QUANTIFICAZIONE FORFETTARIA DEI COSTI DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E/O BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE CON MISURE DI SICUREZZA DEI SITI INQUINATI

E' possibile distinguere i rimborsi in due principali categorie:

- ♦ spese vive sostenute per la verifica tecnica delle operazioni di bonifica;
- ♦ spese per l'attestazione da parte della P.A. della avvenuta bonifica;

Il rimborso per le spese di certificazione consisteranno nella somma di queste due categorie di spesa. La certificazione non sarà emessa prima dell'avvenuto pagamento dei costi richiesti.

Spese vive sostenute per la verifica tecnica delle operazioni di bonifica

Questa voce comprende tutti gli accertamenti tecnici necessari per validare l'efficacia della bonifica e possono sinteticamente essere riassunti in: campionamenti di suoli, rifiuti, acque superficiali e sotterranee, gas in atmosfera e nei terreni, e successiva analisi degli stessi.

Per tali costi è possibile fare riferimento alla D.G.R. n. 43-8161 del 30 dicembre 2002 "Approvazione dell'elenco prezzi opere Pubbliche per interventi di Bonifica di terreni Contaminati" rivalutati secondo l'aggiornamento annuale ISTAT o sulla base dell'eventuale aggiornamento del prezzario stesso effettuato dalla Regione Piemonte.

Le attività di campionamento da cui si originano questi costi possono essere eseguite direttamente dal personale Provinciale, o delegati a Enti o imprese opportunamente identificati e qualificati. L'esecuzione di analisi di campioni di suolo, rifiuti ed acque deve essere comunque affidata a strutture dotate di laboratori specificatamente attrezzati.

Dato atto altresì che per l'individuazione sia dei soggetti cui delegare le operazioni di campionamento sia del laboratorio che procederà all'esecuzione delle analisi si ritiene prioritaria l'attribuzione a un Ente pubblico, si provvederà a prendere gli opportuni contatti con l'ARPA, pur non escludendo, la possibilità di attribuire incarichi a soggetti privati che, nel caso di analisi di laboratorio, siano dotati di laboratori certificati dal SINAL (Sistema Nazionale Accreditamento Laboratori), al fine di individuare la migliore offerta tecnico economica dei servizi richiesti.

Queste spese saranno quantificate per ogni singola certificazione, sulla base dell'effettivo costo sostenuto dal laboratorio individuato per l'effettuazione delle analisi.

Spese per l'attestazione da parte della P.A. della avvenuta bonifica

Esse consistono:

- ♦ nella concertazione progettuale con il soggetto proponente e nella valutazione degli approcci metodologici e tecnici per eseguire la bonifica;
- ♦ nell'istruttoria di tutte le varie fasi progettuali ed esecutive delle operazioni di bonifica per verificare sia l'effettivo rispetto delle previsioni progettuali approvate, sia che indicare eventuali modifiche in corso d'opera;
 - ♦ nella attenta valutazione dell'Analisi di Rischio di cui al punto II. 4) dell'allegato 4) al D.M. 471/99 che deve essere svolta in tutti i casi in cui si procede alla bonifica con misure di Sicurezza o interventi di Messa in Sicurezza permanente;
 - ♦ nella valutazione di tutti i dati derivanti dagli accertamenti tecnici ed analitici predisposti ed eseguiti al termine delle operazioni di bonifica per valutare il

raggiungimento degli obiettivi di bonifica fissati.

Queste spese sono quantificate in base al prospetto che segue:

4. Per interventi di bonifica e ripristino ambientale in genere:

- ♦ **1,5 %** se il costo della bonifica supera i 500.000 Euro;
- ♦ **2 %** se il costo della bonifica è inferiore ai 500.000 Euro.

2. Qualora il progetto approvato comporti una bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale (art.5 D.M. 471/99), oppure interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale (art.6 D.M. 471/99), a causa della maggiore attivita' necessaria, in alternativa al precedente si applicano i seguenti parametri:

- ♦ **2,5 %** del costo della bonifica, nel caso di bonifica con misure di sicurezza;
- ♦ **3 %** del costo della bonifica, nel caso di bonifica con messa in sicurezza permanente.